

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 22/04/2013

Il Comune di Pianello Val Tidone per l'anno 2013 ha fissato le seguenti aliquote I.M.U.:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie assimilate, pari allo 0,4%;
- aliquota ordinaria pari allo 0,96%;
- aliquota ridotta per i fabbricati strumentali all'agricoltura classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,2%;
- aliquota ridotta per i fabbricati strumentali all'agricoltura non classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,1%
con le differenziazioni di cui appresso;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote come segue:

- 1,06%
 - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5, in quanto i proprietari degli immobili appartenenti alla Cat. D/5 hanno risentito meno della crisi economica;
- 0,86%
 - per le abitazioni concesse in locazione a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 31 maggio presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, dell'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario che deve risultare residente a Pianello V.T. . Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto.
 - per le abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica;
- 0,76% immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato e relative pertinenze per entrambe le casistiche che non risultino locate (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
- Aree edificabili -Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 - Fabbricati tenuti a disposizione -Fabbricati di categoria catastale D (con eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5) e altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste	0,96 % Aliquota ordinaria
Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus	0,76 %
Abitazioni concesse in locazione a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,86 % Tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto
Abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica	0,86%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5	1,06 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. n. 133/1994	0,1 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994 – classificati nel gruppo catastale D	0,2%
Terreni agricoli	esenti

2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni :

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

c) tali detrazioni competono anche per l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e per l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati; si precisa che in tali fattispecie la maggiorazione di euro 50 prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore;

3. DI DARE ATTO che , relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,86% in caso di contratto di locazione a canone libero deve possedere la residenza anagrafica e deve, entro il 31 maggio presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, l'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario con l'indicazione della decorrenza della residenza. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini.